

Il GE,

vista l'ordinanza di delega, come modificata in data 11.2.2026,

verificato che la stessa contiene dei refusi emendabili ex art. 487 c.p.c., non essendovi ancora stata esecuzione,

ESPUNGE

A pag. 4 punto iv) il seguente passo "dando contezza del fatto che l'offerta minima non può essere inferiore di un quarto al prezzo base determinato secondo le modalità di cui sopra e che in ogni caso troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 571 (inefficacia dell'offerta inferiore di oltre un quarto al prezzo base) e 572, commi 2 e 3, c.p.c., nella versione introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, conv. in l. n. 132 del 2015;"

A pag. 6 da righe da 17 a 19 i seguenti passi "separatamente sia" nonché "sia la "offerta minima" per l'aggiudicazione (offerta corrispondente al 75% del valore d'asta e".

Tutto il resto invariato.

Si annoti in calce alla delega, pubblicata anche sul NRGE 249/2022.

Aversa, 27.2.2026

